

**REGOLAMENTO  
GENERALE DELLE  
ENTRATE COMUNALI  
ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
E TRIBUTARIE**

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

|                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento .....                                         | pag. 3 |
| » 2 - Definizione delle entrate .....                                                  | pag. 3 |
| » 3 - Aliquote e tariffe .....                                                         | pag. 3 |
| » 4 - Agevolazioni fiscali e tributarie .....                                          | pag. 3 |
| » 5 - Ambito applicazione esenzioni ed agevolazioni tariffarie .....                   | pag. 5 |
| » 6 - Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione e le iniziative produttive ..... | pag. 5 |
| » 7 - Esenzione dell'imposta comunale sugli immobili .....                             | pag. 5 |
| » 8 - Esenzioni del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .....          | pag. 6 |
| » 9 - Agevolazione per la ristrutturazione del patrimonio edilizio .....               | pag. 6 |
| » 10 - Agevolazione per l'agricoltura .....                                            | pag. 7 |
| » 11 - Agevolazione per la perdita di reddito per lavori pubblici .....                | pag. 7 |

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| » 12 - Forme di gestione .....                                                 | pag. 8  |
| » 13 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali .....     | pag. 8  |
| » 14 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie .....                | pag. 8  |
| » 15 - Attività di controllo delle entrate .....                               | pag. 9  |
| » 16 - Rapporti con i cittadini .....                                          | pag. 9  |
| » 17 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie ..... | pag. 9  |
| » 18 - Accertamento delle entrate non tributarie .....                         | pag. 9  |
| » 19 - Contenzioso tributario .....                                            | pag. 10 |
| » 20 - Sanzioni tributarie .....                                               | pag. 10 |
| » 21 - Autotutela .....                                                        | pag. 11 |

## TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| » 22 - Riscossione .....                                                | pag. 12 |
| » 23 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione .....             | pag. 12 |
| » 24 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie ..... | pag. 12 |
| » 25 - Rimborsi .....                                                   | pag. 12 |

## TITOLO IV NORME FINALI

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| » 26 - Norme finali ..... | pag. 13 |
|---------------------------|---------|

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **ART. 3 ALIQUOTE E TARIFFE**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

### **ART. 4 AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si

intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

### 1. Organizzazione non lucrative di utilità sociali (onlus).

A decorrere dal 1° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali;

a) godono della riduzione del 50% di tutti i canoni e tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici comunali quali:

- ◆ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ◆ Canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili,
- ◆ Tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- ◆ Tassa sulla pubblicità e pubblica affissione.

L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 comma 2°, del medesimo Decreto e fino al verificarsi di una causa di decadenza dei benefici fiscali.

I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi e delle tariffe comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe dell'ONLUS.

Riferimento normativo articolo 21 Dlgs 446/97.

### 2. Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali.

a) Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:

- ◆ sono esentate da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- ◆ godono della riduzione al 50% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi pubblici di cui all'art. 5 del presente regolamento.

b) Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ① ◆ Occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificati in categorie catastali "A5" (abitazioni ultrapolari) e non possiedono altri redditi diversi da quelli della successiva nota;
- ② ◆ Essi ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di pensioni di qualsiasi specie di ammontare annuale complessivo non superiore a £. 6.000.000 (in presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegato al Dlgs 237/98); oppure da oltre 2 anni fruiscono il trattamento di mobilità o di cassaintegrazione guadagni per ammontare annuale complessivo non superiore a £. 14.400.000;
- ③ ◆ Essi ed i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono beni immobili e diritti immobiliari di valore superiore a £. 40.000.000, determinato secondo disposizioni per l'imposta comunale sugli immobili, non hanno redditi propri di natura stabili e continuativa diversi da quelli di cui alla precedente lettera.
- ④ ◆ Essi ed i componenti del proprio nucleo familiare non esercitano in alcun modo attività a carattere commerciale, artistico o professionale.

- 5 c) Per l'ammissione ai benefici i funzionari responsabili e cioè il capo ufficio Tecnico, comandante Polizia Municipale, assistente sociale e responsabile ufficio Tributi richiederanno all'interessato ognuno per le proprie competenze, almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/68, attestante i requisiti di cui al comma precedente. Accerteranno inoltre ogni 6 mesi le informazioni le sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari (dedotto anche dei consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili, anche dalla disponibilità di autovetture e motocicli eccedenti), nonché la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della richiesta dei benefici.

#### ART.5

#### AMBITO APPLICAZIONI ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:
- ◆ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - ◆ Canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili,
  - ◆ Tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - ◆ Tassa sulla pubblicità e pubblica affissione

#### ART.6

#### AGEVOLAZIONI FISCALI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LE INIZIATIVE PRODUTTIVE

1. Al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale e le iniziative produttive, le imprese e gli esercenti attività di lavoro autonomo sono esentati dai tributi inerenti all'esercizio dell'impresa o della attività di lavoro autonomo per un periodo di tempo nel quale hanno incrementato di almeno il 20% i propri livelli occupazionali rispetto al numero medio dei dipendenti occupati nel biennio 1996/97. Fra i dipendenti assunti che incrementano il livello occupazionale si considerano solo quelli iscritti all'anagrafe della popolazione del comune anteriormente al 1996. Al fine della presente disposizione, sono incluse nelle unità lavorative occupate anche quelle assunte con i benefici dell'art. 4 della Legge 449/97, nonché i soggetti inquadrati come: apprendisti, dipendenti con il contratto di formazione lavoro di cui al decreto Legge 16/05/94 n. 199, nonché i dipendenti con contratto di lavoro parziale.
2. Il diritto all'esenzione è esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda la comune al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e documenti contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'ispettorato del lavoro.

#### ART. 7

#### ESENZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Sono esentati dell'imposta comunale sugli immobili:

- a) Gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle ASL, dalle camere di commercio, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- c) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art.8 e 19 della costituzione.

- d) I fabbricati di proprietà della santa chiesa indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense sottoscritto 11/02/1929.
- e) I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è previsto l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati.
- f) I fabbricati che dichiarati inagibili o inabitabili sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 52/92 n. 104.
- g) I terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'art.15 della legge 27/12/77 n.984.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

riferimenti normativi art.7 Dlgs 504/92 e art. 59 Dlgs 446/97

## **ART. 8**

### **ESENZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Sono esentati dal canone le occupazioni effettuate:
  - a) dallo stato, dalle regioni, dalle provincie e dai consorzi fra enti locali;
  - b) dai enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato;
  - c) da enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali;
  - d) in occasioni di manifestazioni politiche e sindacali, culturali, sportive o religiose, da chiunque effettuate.

2. Sono altresì esentati dal pagamento del canone:
  - a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni pubblicitarie;
  - b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
  - c) le occupazione determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
  - d) le occupazioni fatte da terzi in esecuzioni di contratti stipulati dal comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

riferimento normativo art.63 Dlgs 446/ 96

## **ART.9**

### **AGEVOLAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

1. A favore dei soggetti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art.1 della legge 27/12/97 n. 449, l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura del 4 x 1000. L'agevolazione si applica per 4 anni a decorre da quello di inizio dei lavori.
2. I soggetti al comma precedente sono esonerati dal pagamento del canone (COSAP) necessario all'esecuzione dei lavori del comma precedente a decorrere dal 01/01/1999.
3. L'agevolazione prevista ai commi 1° e 2° spettano alle stesse condizioni stabilite per la concessione delle detrazioni ai fini IRPEF. Non spettano per gli edifici non censiti al catasto o per i quali non è stato richiesto l'accatastamento o per i quali per il 1997 non sia stata pagata l'I.C.I., se dovuta.

**ART.10**  
**AGEVOLAZIONE PER L'AGRICOLTURA**

I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati dai produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, sono esentati dalla tassa o tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. riferimento normativo art. 12 bis DI 323/96

**ART.11**  
**AGEVOLAZIONI PER LA PERDITA DI REDDITO A CAUSA DI LAVORI PUBBLICI**

Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi sono esenti dall'imposta comunale della tassa o tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale o artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.

Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati, per lo stesso periodo: dal canone COSAP per le occupazioni effettuate nelle medesime zone.  
riferimento normativo art. 3 comma 86 Legge 549/95.

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

### ART. 12 FORME DI GESTIONE

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, altre forme previste dagli ordinamenti legislativi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Con deliberazione da parte del Sindaco è designato ai sensi dell'art.51 legge 08/06/90 n.142 così come modificato dall'art.3 bis della legge 16/06/98 n. 191 un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

### ART. 14 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Con deliberazione da parte del Sindaco è designato ai sensi dell'art.51 legge 08/06/90 n.142 così come modificato dall'art.3 bis della legge 16/06/98 n. 191 un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente le varie entrate che non abbiano il carattere tributario.

Il predetto funzionario gestisce tutti gli aspetti organizzativi alle varie entrate (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, informazione ai contribuenti, controllo e accertamento, applicazioni delle sanzioni amministrative.

## **ART. 15**

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE**

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale indirizza, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

## **ART. 16**

### **RAPPORTI CON I CITTADINI**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **ART. 17**

### **ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

## **ART. 18**

### **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" di cui all'art. 14 del presente regolamento. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **ART. 19 CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

## **ART. 20 SANZIONI TRIBUTARIE**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **ART. 21 AUTOTUTELA**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

### **TITOLO III RISCOSSIONE**

#### **ART. 22 RISCOSSIONE**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamento di contabilità può prevedere la riscossione di particolari entrate da parte degli agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

#### **ART. 23 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE**

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

#### **ART. 24 TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE**

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### **ART. 25 RIMBORSI**

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

**TITOLO IV**  
**NORME FINALI**

**ART. 26**  
**NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ORIGINALE

TRASMESSA AL CO.RE.CO.  
SEZIONE CENTRALE/PROVINCIALE  
IL 28 DIC. 1998 PROT. N. 302/S



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO  
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

83

21.12.1998

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI ED  
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E TRIBUTARIE.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno VENTUNO  
Mese di DICEMBRE, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze  
municipali, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio  
Comunale del 15.12.1998, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi  
dell'art.20, della L.R. 26 Agosto 1992, n.7, si e' riunito in seduta  
pubblica, nelle persone dei Signori:

| CONSIGLIERI | COMUNALI       | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------|----------------|----------|---------|
| DI LIBERTO  | Giovanni G.ppe | si       |         |
| MUSSO       | Antonino       | no       | si      |
| PIZZO       | Luigi          | si       |         |
| SCICCHILONE | Giorgio        | si       |         |
| LA BARBERA  | Francesco      | si       |         |
| MARTORANA   | Antonino       | si       |         |
| MAZZOLA     | Gaetano        | si       |         |
| MUMUSA'     | Matteo         | si       |         |
| ALLOTTA     | Rosario        | si       |         |
| MBERA       | Antonino       | si       |         |
| BALERNO     | Giovanni       | no       | si      |
| MARTORANA   | Rocco          | si       |         |
| MIGLIORE    | Gioacchino     | si       |         |
| FERRARO     | Pietro         | si       |         |
| PIZZO       | Gioacchino     | si       |         |
| TOTALE      |                | 13       | 2       |

Preziosa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dr. NICOLA LO VERSO.

Per la presidenza il Sig. LA BARBERA Dr. FRANCESCO.

Relatori Sigg. ALLOTTA ROSARIO - MARTORANA ANTONINO E PIZZO LUIGI.

UFFICIO TRIBUTI  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ART.6 L.R. 10/91)

Visto l'art.52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei cittadini;

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della descritta facoltà per disciplinare in via generale le entrate tributarie e non tributarie dell'ente, e le relative agevolazioni tariffarie.

Visto il testo del regolamento comunale che a questo scopo si propone per l'approvazione, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante, che disciplina:

- le modalità di determinazione delle aliquote, prezzi, tariffe e delle eventuali agevolazioni;
- le attività di controllo ed accertamento;
- il contenzioso tributario e l'esercizio dell'autotutela;
- l'informazione e rapporti con i cittadini;
- la riscossione;

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

- di approvare il nuovo Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali e agevolazioni tariffarie, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1999;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;
- di disporre altresì la pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO C.A.L.  
(Dr. Bisconti Vincenzo)

# D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed agevolazioni tariffarie, con l'emendamento sopra riportato, composto da n. 26 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante, dando atto che detto regolamento avrà effetto dall'1.1.1999.

Di trasmettere la presente deliberazione con allegato regolamento, entro gg. 30 dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

Di pubblicare apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Comandante di Polizia Municipale, l'Assistente Sociale e il responsabile dell'Ufficio Tributi, richiederanno all'interessato, almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 12/88, attestante l'assenza di cui al comma precedente. Accetteranno, inoltre, ogni sei mesi, informazioni sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari (debito anche dei consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili, anche dalla disconnessione di autovetture e altri eccedenti), nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Ultimo detto intervento, il Presidente pone al voto, per alzata di mano, il predetto emendamento, sul quale, seduta stante, il responsabile del servizio ed il Segretario Comunale Capo esprimono parere favorevole.

L'esito della votazione è il seguente:

PRESENTI ..... N. 13  
VOTANTI ..... N. 13  
VOTI FAVOREVOLI ..... N. 13

L'emendamento è approvato.

A questo punto, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone al voto l'intero regolamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visto il regolamento comunale appositamente elaborato;  
Ascoltato l'intervento del Consigliere Comunale Alfio

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 143/90, recata con modifiche con L.R. n. 48/91, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità, tecnica, nonché, dal Segretario Comunale sotto il profilo della legalità, sull'emendamento proposto, nonché, sull'intero regolamento, allegati al presente atto per formarne parte integrante;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Pizzo Luigi, Martorana Antonio e Alfio Rosario, è il seguente:

PRESENTI E VOTANTI ..... N. 13  
VOTI FAVOREVOLI ..... N. 13

Sul conforme risultato della votazione:  
Visto il vigente D.L. n. 13

## IL PRESIDENTE

Informa i Consiglieri presenti in aula che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, l'Ufficio Tributi ha predisposto apposito Regolamento per la disciplina delle entrate comunali ed agevolazioni tariffarie.

Chiede, quindi, ai presenti se desiderano intervenire.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Allotta

Rosario (L'ULIVO - ALLEANZA PER IL GOVERNO) il quale propone di emendare l'art. 4, lett. c) nel modo seguente: "Per l'ammissione ai benefici, i funzionari responsabili e cioè il Capo dell'Ufficio Tecnico, il Comandante di Polizia Municipale, l'Assistente Sociale e il responsabile dell'Ufficio Tributi richiederanno all'interessato, ognuno per le proprie competenze, almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, attestante i requisiti di cui al comma precedente. Accerteranno, inoltre, ogni sei mesi le informazioni sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari (dedotto anche dei consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili, anche dalla disponibilità di autovetture e motocicli eccedenti), nonché la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della richiesta dei benefici".

Ultimato detto intervento, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il predetto emendamento, sul quale, seduta stante, il responsabile del servizio ed il Segretario Comunale Capo esprimono parere favorevole.

L'esito della votazione è il seguente:

PRESENTI.....N.13  
VOTANTI.....N.13  
VOTI FAVOREVOLI.....N.13

L'emendamento è approvato.

A questo punto, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente pone ai voti l'intero regolamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visto il regolamento comunale appositamente elaborato;  
Ascoltato l'intervento del Consigliere Comunale Allotta

Rosario;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con modifiche con L.R. n. 48/91, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, sull'emendamento proposto, nonché sull'intero regolamento, allegati al presente atto per formarne parte integrante;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Pizzo Luigi, Martorana Antonino e Allotta Rosario, è il seguente:

PRESENTI E VOTANTI.....N.13  
VOTI FAVOREVOLI.....N.13

Sul conforme risultato della votazione;  
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

IL PRESENTE FOGLIO, CONTENENTE I PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE N° 142/90, RECEPITA CON MODIFICHE CON LEGGE REGIONALE N° 91/91, NONCHÉ AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 15900 DEL 15 OTTOBRE 1990, FA PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: Modifica  
del Piano di

PARERE TECNICO

(Art. 53 L. 142/90 Art. 1 comma 1° - Lett. I - L.R. n° 48/91)

Il sottoscritto Prodotto 12/70 Liv. XX, responsabile del  
zio TRIBUTI - Segreteria, esprime parere FAVOREVOLE in ordine  
regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, li 12/11/98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 53 Legge n° 142/90 - Art. 1 comma 1° Lett. I L.R. n° 48/91)

Il sottoscritto Rag. Domenico Orifici, Liv. VII, Capo Settore  
o Ragioneria;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in  
ordine alla regolarità tecnica;

Verificata la regolarità della spesa e la regolarità della  
imputazione, nonché la giusta imputazione della stessa in bilancio, esprime  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente  
documento.

Belmonte Mezzagno, li

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 53 comma 5° Legge n° 142/90 - Art. 1 comma 1° Lett. I L.R. n° 48/91)

Il sottoscritto Rag. Domenico Orifici, Liv. VII, Capo Settore  
o Ragioneria, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della  
scaturente dalla presente delibera, essendo valido ed effettivo  
libro finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto  
effettuate.

Belmonte Mezzagno, li

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITÀ

(Art. 53 Legge n° 142/90 - Art. 1 comma 1° Lett. I L.R. n° 48/91)

Il Sottoscritto Dr. Nicola Lo Verso, Segretario Comunale Capo;  
Visti i suddetti pareri, esprime parere FAVOREVOLE sul presente  
documento sotto il profilo della legittimità.

Belmonte Mezzagno, li

27 NOV. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



IL PRESIDENTE

Luigi Le Berbre

CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

[Signature]

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente

deliberazione e' stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune

27 DIC. 1998

, giorno festivo, e vi rimarra' pubblicata per

giorni 15 consecutivi dal 27 DIC. 1998 al 10 GEN. 1999

Belmonte Mezzagno, li 28 DIC. 1998

IL MESSO COMUNALE

Le Rocco Francesco

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la

deliberazione, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R.

1991, n.44, e' stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio il

giorno 27 DIC. 1998

e vi rimarra' pubblicata per 15 giorni

consecutivi dal 27 DIC. 1998 al 10 GEN. 1999

Belmonte Mezzagno, li 28 DIC. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

RISCONTRO TUTORIO

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

CENTRALE

SI ATTESTA

che il CO.RE.CO. nella seduta  
del 16.1.1999 non ha riscontrato vizi di  
legittimità con decisione n. 294 / 9283

IL DIRIGENTE SUPERIORE

F.to

[Signature]